

REGOLAMENTO (UE) N. 267/2010 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2010

relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1534/91 del Consiglio, del 31 maggio 1991, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b), c) ed e),

previa pubblicazione del progetto del presente regolamento,

sentito il parere del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti,

considerando quanto segue:

(1) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione è competente ad applicare, mediante regolamento, l'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea⁽²⁾ a determinate categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni che abbiano ad oggetto la cooperazione per quanto riguarda:

— la fissazione in comune di tariffe di premi di rischio basate su statistiche collettive o sul numero di sinistri,

— la fissazione di condizioni tipo di assicurazione comuni,

⁽¹⁾ GU L 143 del 7.6.1991, pag. 1.

⁽²⁾ Con effetto dal 1° dicembre 2009, l'articolo 81 del trattato CE è sostituito dall'articolo 101 del trattato, sebbene il disposto rimanga sostanzialmente invariato. Ai fini del presente regolamento, i riferimenti all'articolo 101 del TFUE si intendono fatti, ove necessario, all'articolo 81.

— la copertura in comune di certi tipi di rischi,

— il regolamento dei sinistri,

— il collaudo e l'omologazione di dispositivi di sicurezza,

(2) — i registri e le informazioni per i rischi aggravati.

(3) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 1534/91, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 358/2003, del 27 febbraio 2003, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni⁽³⁾. Il periodo di validità del regolamento (CE) n. 358/2003 scade il 31 marzo 2010.

Il regolamento (CE) n. 358/2003 non esenta gli accordi relativi al regolamento dei sinistri e ai registri e alle informazioni per i rischi aggravati. La Commissione aveva infatti ritenuto di non avere acquisito un'esperienza sufficiente nel trattamento dei casi particolari per avvalersi dei poteri conferitile dal regolamento (CEE) n. 1534/91 per quanto riguarda tali materie. La situazione non è mutata. Inoltre, anche se il regolamento (CE) n. 358/2003 prevede l'esenzione per l'elaborazione delle condizioni tipo di assicurazione e il collaudo e l'omologazione di dispositivi di sicurezza, non occorre che il presente regolamento la preveda, in quanto dall'esame del funzionamento del regolamento (CE) n. 358/2003 effettuato dalla Commissione è emerso che non è più necessario includere tali accordi in un regolamento di esenzione per categoria specifico per un determinato settore. Dato che le due categorie di accordi non sono specifiche del settore assicurativo e, come è emerso dall'esame, possono suscitare riserve sotto il profilo della concorrenza, è più opportuno che siano oggetto di autovalutazione.

⁽³⁾ GU L 53 del 28.2.2003, pag. 8.

